


Registro generale N. 1468 del \_\_\_\_\_

ORIGINALE



2

## COMUNE DI MISILMERI

Area VIII : POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

### Determinazione del responsabile del servizio

N. 341 /A VIII del registro

Data: 30.12.2010

Oggetto: approvazione convenzione con la coop. sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia (Pa), per il ricovero a convitto di n. 1 disabile psichico presso la Comunità Alloggio Il Sorriso per il periodo:01.01.2011 al 31.12.2011. Impegno di spesa.-

---

Il giorno 30.12.2010, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Maria Grazia Russo, nella qualità di Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n.1/79, con la quale sono attribuite ai comuni alcune funzioni amministrative regionali, tra le quali (art.3) i ricoveri di minori, anziani indigenti e disabili, presso istituti abilitati a norma di legge;

Viste le LL.RR. n.87/81 e n.14/86 e successive modifiche;

Vista la L.R. n.22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali, che all'art.3 tratta le tipologie di intervento socio-assistenziale;

Visto il regolamento per l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.02.2007;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04.06.1996, pubblicato nella G.U.R.S. n.40 del 10.08.1996, con il quale tra l'altro, è stato formulato lo schema di convenzione tipo recante: "Convenzione relativa alla gestione di Istituti di ricovero per anziani, minori e disabile"

Vista l'istanza di ricovero prot. 34254 del 15.11.2007 della sig.ra Trapani Francesca, tendente ad ottenere la compartecipazione al pagamento del ricovero del figlio disabile psichico presso la Comunità Alloggio "Il Sorriso" corrente in Altavilla Milicia;

Vista la relazione predisposta dal Servizio Sociale Professionale di questo Ente con la quale, in seguito ad accertamenti di tipo anagrafico e patrimoniale, valutata la comunità alloggio, risulta essere idonea all'esigenze dell'utente in essa ricoverato;

Vista la convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa "Nuova Generazione" di Trabia che gestisce la Comunità e il Responsabile dell'Area VIII;

Considerato, altresì, che la succennata convenzione prevede all'art. 12 la corresponsione di € 2.140,00 mensili (comprensivo di rivalutazione ISTAT anno 2010) per utente disabile, di cui € 1.456,91 per il compenso fisso mensile ed € 19,38 per la retta di mantenimento giornaliera;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

Approvare la convenzione con la Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", corrente in Trabia, per il ricovero di n. 1 disabile psichico, per il periodo:01.01.2011 al 31.12.2011, per un ammontare complessivo di € 25.680,00;

Imputare il superiore esito di € 25.680,00 nel seguente modo:

- Per € 12.000,00 sull'intervento cod. 1.10.04.03 cap. P.E.G. 1441 art. 01 "Ricovero disabili mentali presso comunità di tipo familiare: comunità alloggio, case famiglie", del bilancio esercizio 2011, interamente disponibile;
- Per € 13.680,00 sull'intervento cod. 1.10.04.05 cap. P.E.G. 1441 "Ricovero anziani, disabili e minori del bilancio esercizio 2011, interamente disponibile.

- Imp. n. 1223/10  
- Imp. n. 1224/10

Il Responsabile del Servizio  
*Carlo G. Russo*

**Visto di regolarità contabile (1)**

Il/la sottoscritto/a dottoressa Franca POLITI, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 30.12.2010

**IL RESPONSABILE AREA**

Programmazione - Bilancio

e Servizi finanziari

**(Dott.ssa Francesca Politi)**

(timbro e firma)



Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto. -

Li, \_\_\_\_\_v \_\_\_\_\_

(timbro e firma)



## CONVENZIONE CON COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno 29/12/2010 nei locali dell' Area VIII Politiche e Servizi Sociali, tra l' Amministrazione comunale di Misilmeri legalmente rappresentata dalla Dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO domiciliato per la carica presso il Comune di Misilmeri e il sig. Ignazio Scaletta nato a TRABIA il 07/11/1962 nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Nuova Generazione", sede legale in V. P. Mattarella Trabia (PA) iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali decreto n. 2549 del 15/10/2007 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio per disabili psichici, alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

### Premesso

Che l' Amministrazione comunale di Misilmeri in attuazione della Legge Regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A. C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l' A. C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta ai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'articolo 16, 4° comma, lett. C) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 48/91, art. 1 comma 1°, lett. E) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l' A. C. e l' ente prescelto;

Che il predetto ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appreso indicato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## Articolo 1

### Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale, "Nuova Generazione" per la gestione della comunità alloggio per disabili psichici sita in Altavilla Milicia, via A. Gagliano n. 43(PA), inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Misilmeri su segnalazione scritta dal Dipartimento di Salute Mentale Distretto Sanitario n. 9 - Azienda U.S.L. 6. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di numero una unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

## Articolo 2

### Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall' art. 1 i soggetti affidati dall' Amministrazione Comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall' A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell' ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell' esercizio successivo.

## Articolo 3

### Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C., non consente la dimissione dell' assistito con il conseguente diritto della Comunità Alloggio a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva

presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissioni deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto allo scopo di consentire all' A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

## Articolo 4

### Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- La realizzazione, con l'equipe del D.S.M., del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite affidato dall' A. C. da inviare al Servizio Sociale del Comune;
- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l' esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;  
Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro; l'uso corretto ed attivo del tempo libero; il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).



Ente si impegna inoltre, in particolare:

A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

- A garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei localini cucina e nella sala da pranzo;

- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

A garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti, utilizzando servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

- A predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;

- A riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico - fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del **processo** reinserimento sociale;

- A relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- A tenere costantemente aggiornate la cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; Schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

## Articolo 5

### Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendo la professionalità:

- a) Un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) Due assistenti agli inabili o anziani;
- c) Due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. 6 non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) Due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) Un animatore in convenzione;
- f) Altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'Ente deve assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo del servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni in oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria 0, in assenza C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione. L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale alle attività di formazione e di aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio. Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco

*Fruizione del servizio pubblico*

5  
L.M.E.P.  
soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L' A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Articolo 8

*Assenza per ricovero in ospedale*

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'AC., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del

operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità verso terzi oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenuti, senza l'assunzione di alcuna forma di supporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell' A C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere completamente, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purchè preventivamente autorizzato dall' A. C.





#### Articolo 11

##### *Partecipazione dell'utenza*

L' A. C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l' ente gestore e i soggetti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l' emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L' A. C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

#### Articolo 12

##### *Corrispettivo del servizio*

L' A.C. corrisponderà all' Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fattura, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L' A.C. si impegna a corrispondere all' Ente:

a) un compenso fisso mensile di **€ 1.456,91** (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di **€ 19,38** da liquidare sulla base di prospetti contabili mensili.

Il totale ammontante ad **€ 2.140,00** (comprensivo di rivalutazione ISTAT, anno 2010).

#### Articolo 13

##### *Rimborsi*

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all' A. C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l' indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell' A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi dell'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall' A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all' A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

#### Articolo 14

##### *Integrazione retta*

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l' A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un' integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l' A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

#### Articolo 15

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici a decorrere dal 01.01.2011.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con determina motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell' Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell' A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.





## Articolo 16

### *Recesso dalla convenzione*

L' A.c. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'

Ente, l' A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.



## Articolo 17

### *Validità convenzione*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto con Determinazione del Responsabile.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006, nella quale si dichiara:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di non concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all' art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esecuzione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostra di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l' applicazione dell' articolo 178 del codice penale e dell' art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;

g) di essere in regola con le norme in materia di assunzione obbligatoria dei soggetti portatori di handicap, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

h) di non versare in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o di sospensione dell' attività professionale ai sensi

dell' art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo dell'08 giugno 2001 n.231;


i) di non avere riportato condanne penali;

j) il nominativo - *cognome e nome* - e i dati anagrafici - *luogo e data di nascita* - di tutti i titolari di cariche o qualifiche, (legale rappresentante e consiglio di amministrazione) della Cooperativa, i dati relativi all'iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali, ai sensi dell' art. 15 del D. Lgs.vo 157/95 e s.m.i.;

2. il Decreto Assessoriale di iscrizione all'albo Regionale sezione inabili tip. Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n.22/86;

3. l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

**Per L'A.C. il Responsabile dell'AREA VIII**

*Jose Mari e Goro Russo*  


**Per La Ditta il Legale Rappresentante**

Coop. Sociale "Nuova Generazione"  
Il Legale Rappresentante  
*Ignazio Scaletta*

**Articolo 18**

*Rinvio*

Per quanta non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del c.c.

**Articolo 19 Foro**

*Competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente di Termini Imerese.



---

---

Affissa all'albo pretorio il  
Defissa il

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---